

messi alla commercializzazione negli Stati membri senza una deroga alle norme di cui sopra ;

considerando che le disposizioni della direttiva sono state adottate per tener conto dell'attuale fase di evoluzione delle tecniche di commercializzazione degli agrumi ; che per lo stesso motivo devono essere effettuati i corrispondenti adattamenti delle norme di qualità conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 23 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni del capitolo II, paragrafo B, comma i), quarto trattino, delle norme comuni di qualità per gli agrumi, i frutti possono non essere privi di odore estraneo, purché tale odore dipenda dall'utilizzazione di uno dei seguenti conservativi :

- bifenile,
- ortofenilfenolo,
- ortofenilfenato di sodio.

2. In deroga alle disposizioni del capitolo V, paragrafo B, secondo comma, delle stesse norme di qualità, le carte nelle quali sono avvolti i frutti possono presentare un odore risultante dell'utilizzazione di uno dei conservativi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

L'applicazione dell'articolo 1 lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativa all'impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli o sugli agrumi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 878/68 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1968

recante deroga ad alcuni criteri delle norme di qualità applicabili ai bulbi, ai tuberi e ai rizomi da fiore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/68, è possibile, su richiesta di uno Stato membro, adottare deroghe a taluni criteri delle norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore, qualora per i prodotti del raccolto 1968 sopravvengano difficoltà derivanti dall'entrata in applicazione dello stesso regolamento che rendano indispensabili tali deroghe ;

considerando che diversi governi hanno presentato alla Commissione una richiesta affinché si deroghi

⁽¹⁾ GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.

ad alcuni criteri delle norme di qualità, specie in materia di calibrazione e di marcatura ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 315/68 è entrato in vigore ad una data alla quale i produttori della Comunità avevano già stabilito alcune relazioni commerciali con i loro clienti abituali sulla base delle norme previste dalla regolamentazione nazionale ; che, per non causare un pregiudizio ingiustificato ai produttori, è pertanto necessario derogare per i prodotti del raccolto 1968 ad alcuni criteri delle norme comuni di qualità in materia di calibrazione e di marcatura ;

considerando che tale deroga deve essere limitata al 31 maggio 1969, data che segna la fine del periodo di commercializzazione ;

considerando che, per evitare difficoltà di applicazione, è opportuno rendere valida la deroga per l'insieme della Comunità ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato

di gestione per le piante vive e per i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del capitolo III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 315/68, gli Stati membri sono autorizzati, per i prodotti contemplati dallo stesso regolamento e per il raccolto 1968, a mantenere fino al 31 maggio 1969 i regimi nazionali praticati in materia di calibrazione. Nelle stesse condizioni possono altresì derogare, per quanto riguarda la marcatura, alle disposizioni del capitolo VI previste sub A I b) e A I d), terzo trattino dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY
